

vento del Difensore civico per la tutela di propri diritti e interessi nei confronti della pubblica amministrazione. Tale diritto attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, ferma restando la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

ART. 3.

(Rapporti tra Difensori civici).

1. I Difensori civici nazionale, regionali e locali, nei rispettivi ambiti di competenza, sono autonomi e indipendenti.

2. I Difensori civici favoriscono forme e iniziative di collaborazione reciproca, a livello locale, regionale, nazionale e internazionale, allo scopo di promuovere l'efficienza e l'efficacia della loro azione.

ART. 4.

(Elezione e revoca).

1. Il Difensore civico regionale è eletto da ciascuna regione nonché dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Il Difensore civico locale è eletto da ciascun ente locale territoriale.

2. Si applicano al Difensore civico le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dai rispettivi ordinamenti giuridici.

3. Il Difensore civico può essere revocato solo per gravi e reiterate violazioni di legge dall'organo che lo ha nominato, con le stesse modalità con cui è stato eletto.

ART. 5.

(Ruolo istituzionale e status).

1. Il Difensore civico esercita la sua attività in piena libertà e indipendenza e

Allegato 3

non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

2. Lo *status* giuridico e il trattamento economico, comprese le indennità di carica, dei Difensori civici nazionale, regionali e locali sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti con riferimento, in quanto compatibili, ai senatori della Repubblica, ai consiglieri regionali e agli amministratori locali. In particolare, si applicano in materia di lavoro e previdenziale, le disposizioni vigenti riferite:

a) ai senatori, per quanto concerne il Difensore civico nazionale;

b) ai consiglieri regionali, per quanto concerne il difensore civico regionale;

c) agli assessori degli enti locali, per quanto riguarda il difensore civico locale.

3. Il Difensore civico concerta con l'amministrazione di riferimento le risorse umane, organizzative e finanziarie, stanziare in un apposito capitolo di bilancio, da assegnare al suo ufficio. Tali risorse devono comunque essere adeguate allo svolgimento delle rispettive funzioni.

ART. 6.

(Destinatari degli interventi).

1. L'attività dei Difensori civici nazionale, regionali e locali, nei rispettivi ambiti di competenza, si svolge nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e dei soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse.

2. I Difensori civici nazionale, regionali e locali intervengono nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, avuto riguardo, rispettivamente, all'estensione nazionale, regionale o locale della loro competenza.

3. I soggetti destinatari degli interventi di cui al comma 2 sono tenuti a prestare con la massima sollecitudine, entro il termine fissato dai rispettivi ordinamenti, la loro collaborazione al Difensore civico. La qualità dei rapporti con il Difensore civico è elemento considerato nel sistema di valutazione del personale.

ART. 7.

(Poteri).

1. Il Difensore civico informa la propria azione ai principi generali dell'attività amministrativa e al perseguimento dell'equità, anche attraverso il metodo della mediazione.

2. Il Difensore civico può intervenire su istanza di parte o di propria iniziativa.

3. Il Difensore civico può:

a) accedere a tutti gli atti e documenti detenuti dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, senza i limiti del segreto d'ufficio anche qualora si tratti di documenti sottratti per legge o regolamento all'accesso. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie delle quali è venuto a conoscenza e che, in base alla legge, sono escluse dal diritto d'accesso o comunque soggette a segreto o a divieto di divulgazione, nonché ad attenersi alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali;

b) convocare il responsabile del procedimento o i dirigenti delle strutture amministrative coinvolte per un esame congiunto della questione oggetto di intervento dello stesso difensore civico;

c) accedere a qualsiasi sede o ufficio dei soggetti destinatari degli interventi per compiere sopralluoghi e accertamenti;

d) chiedere, in caso di mancata collaborazione, l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile del procedimento e dei dirigenti delle strutture coinvolte, della cui conclusione deve essere data notizia allo stesso Difensore civico.

4. Il Difensore civico può, in qualsiasi momento, dare notizia agli organi di stampa e ai mezzi di comunicazione di massa della propria attività e dei problemi eventualmente rilevati, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Allegato 3

Atti Parlamentari

— 8 —

Camera dei Deputati — 1382

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

5. La proposizione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali non esclude né limita il diritto di chiedere l'intervento del Difensore civico.

6. Nei casi in cui la legge prevede che possa costituirsi parte civile, l'avvio dell'azione penale è comunicato al Difensore civico competente per territorio, con riferimento al luogo ove si svolge il processo penale.

7. Nei casi di cui al comma 6 e negli altri casi in cui abbia bisogno di assistenza legale in giudizio, il Difensore civico è assistito con una delle seguenti modalità:

a) dall'avvocatura dell'amministrazione di riferimento;

b) da funzionari del proprio ufficio in possesso del titolo di avvocato, iscritti a tale fine nell'albo speciale degli avvocati — sezione speciale per i dipendenti pubblici;

c) da altri soggetti scelti di concerto tra il Difensore civico e l'amministrazione di riferimento.

ART. 8.

(Esito degli interventi).

1. Il Difensore civico indirizza ai competenti organi dei soggetti destinatari degli interventi suggerimenti, proposte e raccomandazioni, anche di carattere generale, sul piano normativo e amministrativo.

2. Gli organi destinatari degli interventi devono comunicare al Difensore civico le motivazioni giuridiche e gli elementi di fatto che fondano un eventuale non accoglimento, anche parziale, delle indicazioni formulate ai sensi del comma 1.

ART. 9.

(Rapporti con altri organismi di tutela).

1. Il Difensore civico promuove rapporti di collaborazione e di consultazione con le associazioni riconosciute di tutela dei cittadini e degli utenti e con altre autorità e organismi di garanzia e tutela

dei diritti e degli interessi per favorire la realizzazione di un sistema integrato di tutela non giurisdizionale e diffonderne la conoscenza e l'utilizzo.

ART. 10.

(Relazione sull'attività).

1. Il Difensore civico presenta e illustra agli organismi parlamentari o consiliari di riferimento, entro il termine fissato dai rispettivi ordinamenti, una relazione ordinaria annuale sull'attività svolta, sui risultati conseguiti e sui rimedi organizzativi e normativi ritenuti utili o necessari.

2. Nei casi di particolare importanza o meritevoli di urgente considerazione, il Difensore civico può presentare in qualsiasi momento all'organo che lo ha nominato relazioni straordinarie, che devono essere tempestivamente esaminate.

3. Le relazioni del Difensore civico e le determinazioni assunte in merito dall'organo competente al loro esame sono rese pubbliche con le stesse modalità previste per il bilancio dell'amministrazione di riferimento.

4. Il Difensore civico può diffondere in qualsiasi altra forma le sue relazioni anche prima della loro presentazione ai sensi dei commi 1 e 2.

CAPO II

DIFENSORE CIVICO NAZIONALE

ART. 11.

(Istituzione).

1. È istituito il Difensore civico nazionale.

ART. 12.

(Elezione, durata del mandato, ineleggibilità e incompatibilità).

1. Il Difensore civico nazionale è eletto dal Parlamento in seduta comune. Risulta

Allegato 3

Atti Parlamentari

— 10 —

Camera dei Deputati — 1382

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

eletto il candidato che ha ottenuto almeno la metà più uno dei voti dei componenti delle due Camere. Qualora per nessun candidato si raggiunga, entro la terza votazione, il *quorum* previsto, risulta eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti.

2. Il Difensore civico nazionale è scelto tra cittadini, aventi i requisiti per l'elezione al Senato della Repubblica, che diano garanzia di comprovata competenza giuridico-amministrativa e di imparzialità e indipendenza di giudizio.

3. Il Difensore civico nazionale resta in carica sette anni e non è rieleggibile. Salvi i casi di revoca o decadenza, esercita le sue funzioni fino all'entrata in carica del suo successore.

4. Al Difensore civico nazionale si applicano, in quanto compatibili, le cause di ineleggibilità e incompatibilità stabilite per i senatori della Repubblica.

ART. 13.

(Destinatari degli interventi).

1. Il Difensore civico nazionale esercita le sue funzioni nei confronti:

a) delle amministrazioni centrali e sovraregionali dello Stato;

b) degli altri soggetti di diritto pubblico aventi una competenza territoriale nazionale o sovraregionale;

c) di soggetti di diritto privato che esercitano la propria attività di livello nazionale sovraregionale, limitatamente alle attività di pubblico interesse.

ART. 14.

(Relazione annuale).

1. Ai sensi quanto previsto dell'articolo 10, comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno il Difensore civico nazionale invia una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati.

ART. 15.

(Organizzazione e funzionamento).

1. Il Difensore civico nazionale si avvale di un apposito Ufficio.

2. La sede, l'organizzazione interna, la dotazione organica del personale, il funzionamento e le modalità d'intervento dell'Ufficio del Difensore civico nazionale, nonché la definizione degli obblighi di collaborazione e di risposta dei soggetti destinatari degli interventi, sono disciplinati da un regolamento da emanare, entrato quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Difensore civico nazionale.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16.

(Applicazione della legge).

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali istituiscono e disciplinano il Difensore civico secondo i principi generali stabiliti dal capo I, garantendo, in particolare, il diritto di cui all'articolo 2, comma 4, anche con modalità derivanti dall'applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

2. Sino a quando ciascun ente non ha provveduto, per quanto di competenza, all'attivazione della difesa civica ovvero in mancanza di nomina del Difensore civico regionale, provinciale o comunale, sono competenti, rispettivamente, i difensori civici nazionale, regionale o provinciale.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano favoriscono l'esercizio associato delle funzioni della difesa civica.

Allegato 3

Atti Parlamentari

— 12 —

Camera dei Deputati — 1382

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 17.

(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241).

1. All'articolo 3, comma 4, del legge 7 agosto 1990, n. 241, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e il Difensore civico competente di cui è possibile chiedere l'intervento ».

2. All'articolo 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali dello Stato tale richiesta è inoltrata al Difensore civico nazionale; nei confronti degli atti delle amministrazioni periferiche dello Stato, degli enti e delle aziende nazionali operanti a livello regionale e infraregionale la richiesta è inoltrata al Difensore civico regionale ».

ART. 18.

(Abrogazione di norme).

1. L'articolo 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, l'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.

€ 0,35



162PM0913565

*Allegato 4***ALLEGATO 4 – Elenco dei Comuni convenzionati.**

N.	Comune	Sottoscrizione della convenzione	Scadenza della convenzione
1	Allein	26.6.2007	25.6.2012
2	Aosta	29.5.2007	28.5.2012
3	Arvier	23.12.2008	22.12.2013
4	Avisè	3.7.2007	2.7.2012
5	Aymavilles	11.12.2007	10.12.2012
6	Brusson	24.4.2007	23.4.2012
7	Charvensod	28.6.2007	27.6.2012
8	Châtillon	6.6.2007	5.6.2012
9	Cogne	30.10.2007	29.10.2012
10	Doues	21.1.2008	20.01.2013
11	Étroubles	11.10.2007	10.10.2010
12	Fénis	28.6.2007	27.6.2012
13	Gaby	29.5.2007	28.5.2012
14	Gressan	19.10.2007	18.10.2012
15	Gressoney-Saint-Jean	29.5.2007	28.5.2012
16	Introd	17.8.2007	16.8.2012
17	Issime	24.7.2007	23.7.2012
18	Issogne	7.8.2007	6.8.2012
19	Jovençon	11.12.2007	10.12.2012
20	Perloz	9.8.2007	8.8.2012
21	Pollein	8.6.2007	7.6.2012
22	Pontey	10.7.2007	9.7.2012
23	Quart	31.5.2007	30.5.2012
24	Rhêmes-Notre-Dame	25.11.2008	24.11.2013

Allegato 4

N.	Comune	Sottoscrizione della convenzione	Scadenza della convenzione
25	Roisan	2.10.2007	1.10.2012
26	Saint-Christophe	26.6.2007	25.6.2012
27	Saint-Nicolas	7.8.2007	6.8.2012
28	Saint-Oyen	5.12.2007	4.12.2012
29	Saint-Rhémy-en-Bosses	4.12.2007	3.12.2012
30	Valgrisenche	7.8.2007	6.8.2012
31	Sarre	14.1.2008	13.1.2013
32	Valpelline	3.7.2007	2.7.2012
33	Valsavarenche	31.7.2007	30.7.2012
34	Valtournenche	30.10.2007	29.10.2012
35	Verrès	5.8.2008	4.8.2013
36	Villeneuve	28.8.2007	27.8.2012

*Allegato 5***ALLEGATO 5 – Elenco delle Comunità montane convenzionate.**

N.	Comunità montane	Sottoscrizione della convenzione	Scadenza della convenzione
1	Valdigne – Mont Blanc	10.7.2007	9.7.2012
2	Grand Paradis	25.3.2008	24.3.2013
3	Grand Combin	5.7.2007	4.7.2012
4	Mont Emilius	24.7.2007	23.7.2012
5	Monte Cervino	14.6.2007	13.6.2012
6	Walser – Alta Valle del Lys	21.8.2007	20.8.2012

Allegato 6**ALLEGATO 6 – Elenco attività complementari.****A – Comunicazione.**

- Conferenza stampa di presentazione della *Relazione annuale sull'attività svolta dal Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta nell'anno 2007* – Aosta, 9 aprile 2008;
- Interviste di RAI 3 – Sede della Valle d'Aosta e di Radio International al Difensore civico sull'attività svolta nell'anno 2007 – Aosta, 9 aprile 2008;
- Intervista di Radio Valle d'Aosta 101 al Difensore civico sull'attività svolta nell'anno 2007, andata in onda lunedì 5 maggio alle ore 12.00 e alle ore 19.00, nonché il martedì 6 maggio alle ore 7.05 – Aosta, 28 aprile 2008;
- Intervista rilasciata al Capo Ufficio stampa del Comune di Aosta, pubblicata sulla rivista *Aosta Informa* del mese di aprile 2008 – Aosta, 7 maggio 2008;
- Conferenza stampa di presentazione del pieghevole di illustrazione delle competenze del Difensore civico valdostano – Aosta, 11 giugno 2008;
- Interviste di RAI 3 – Sede della Valle d'Aosta e di Rete Saint-Vincent al Difensore civico, andata in onda, la prima, al TG 3 – RAI 3 – Sede della Valle d'Aosta alle edizioni delle ore 14.00 e delle 19.30 – Aosta, 11 giugno 2008;
- Distribuzione di 61.500 copie del pieghevole sul Difensore civico regionale a tutti i capifamiglia della Valle d'Aosta – Aosta, 15-30 giugno 2008;
- Presentazione del *Progetto difesa civica e scuola 2008/2009* ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche superiori e delle Scuole superiori paritarie della Valle d'Aosta nonché al Sovrintendente agli Studi – Aosta, 18 settembre 2008;
- Comunicato stampa congiunto Difensore civico e Garante del Contribuente *Una sempre maggiore attenzione alla tutela del cittadino, nell'azione coordinata del Garante del Contribuente e del Difensore civico* – Aosta, 29 ottobre 2008.

B – Rapporti istituzionali e relazioni esterne.

- Partecipazione, in qualità di relatore sul tema *Médiation et collectivités locales en Vallée d'Aoste*, alla conferenza dal titolo *Quelles perspectives pour la médiation à l'échelon des pouvoirs locaux?*, organizzata, nel contesto della manifestazione

Allegato 6

Mandataires en Wallonie, dal Médiateur della Regione vallona del Belgio – *Marche-en-Famenne* (Belgio), 15 febbraio 2008;

- Partecipazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario presso la Sezione giurisdizionale per la Regione autonoma Valle d'Aosta della Corte dei Conti – Aosta, 22 febbraio 2008;
- Partecipazione al convegno *Etica e diritto della Pubblica Amministrazione – Responsabilità Amministrativa e Penale* – Saint-Vincent, 29 febbraio e 1° marzo 2008;
- Partecipazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario tributario presso la Commissione tributaria regionale – Aosta, 7 marzo 2008;
- Audizione del Difensore civico da parte della I^a Commissione consiliare permanente del Consiglio Valle *Istituzioni e autonomia* – Aosta, 3 aprile 2008;
- Audizione del Difensore civico da parte della I^a Commissione consiliare del Comune di Aosta – Aosta, 7 aprile 2008;
- Incontro con la popolazione dei Comuni di Allein, Étroubles, Saint-Oyen e Saint-Rhémy-en-Bosses – Saint-Rhémy-en-Bosses, 13 giugno 2008;
- Partecipazione, in qualità di relatore, sul tema *Difensore civico*, al convegno *Istituzioni pubbliche e garanzie del cittadino*, organizzato in occasione del 60° anniversario della Rivista *Iustitia* – Milano, 3-4 luglio 2008;
- Partecipazione al convegno *Pubblica Amministrazione, discrezionalità e controlli. Il ruolo del Difensore civico*, organizzato dal Difensore civico della Provincia di Milano – Milano, 15 settembre 2008;
- Audizione del Difensore civico da parte della I^a Commissione consiliare permanente del Consiglio Valle *Istituzioni e autonomia* – Aosta, 3 e 24 ottobre 2008;
- Incontro con il Garante del Contribuente – Aosta, ottobre 2008;
- Partecipazione al VI seminario dei Difensori civici regionali degli Stati membri dell'Unione Europea dal tema *La protezione dei soggetti più vulnerabili della società. Il ruolo delle denunce e delle petizioni* – Berlino, 2-4 novembre 2008;
- Partecipazione alle seguenti riunioni della Conferenza nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano:
 - Roma, 3 marzo 2008;
 - Roma, 6 ottobre 2008.

Allegato 6**C – Altre attività.**

- Partecipazione alle seguenti riunioni dell'Osservatorio per la verifica della applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione Valle d'Aosta in tema di tutela dei diritti e attuazione dei principi costituzionali di rieducazione e reinserimento del condannato:
 - Aosta, 9 aprile 2008;
 - Aosta, 5 dicembre 2008.

Allegato 7**ALLEGATO 7 – Regione autonoma Valle d'Aosta.**

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
2 ¹¹	Regione Ministero dell'Interno ¹²	Cittadinanza	Ordinamento	Assistenza nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana
3 ¹³	Regione Aosta	Assistenza sociale	Politiche sociali	Correttezza delle modalità di accertamento per l'accesso ai contributi alternativi all'istituzionalizzazione
4 ¹⁴	Regione I.N.P.D.A.P.	Impiego pubblico	Organizzazione	Correttezza della mancata considerazione ai fini pensionistici dell'anzianità utile agli effetti economici
5 ¹⁵	Regione I.N.P.D.A.P.	Previdenza sociale	Previdenza ed assistenza	Spettanza del diritto alla restituzione degli emolumenti pensionistici corrisposti in eccesso e trattenuti dai ratei di pensione
6 ¹⁶	Regione I.N.P.D.A.P.	Previdenza sociale	Previdenza ed assistenza	Computabilità ai fini pensionistici delle giornate di infortunio successive al licenziamento del lavoratore
9 ¹⁷	Regione	Beni privati a destinazione pubblica	Ordinamento	Verifica della possibilità di acquisizione da parte dell'Ente pubblico di beni privati gravati da servitù di passaggio e ripartizione degli oneri di manutenzione
11 ¹⁸	Regione Ministero dell'Interno ¹⁹	Cittadinanza	Ordinamento	Assistenza nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana
13 ²⁰	Regione	Provvidenze economiche	Politiche sociali	Legittimità del rigetto di una domanda di contributi integrativi al minimo vitale
14 ²¹	Regione	Assistenza sociale	Politiche sociali	Chiarimenti sulle possibilità di inserimento sociale di ex detenuti
15 ²²	Regione Ministero dell'Interno ²³	Cittadinanza	Ordinamento	Assistenza nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana

¹¹ Pratica non ancora conclusa.¹² Nei confronti del Ministero dell'Interno l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.¹³ Pratica aperta nel 2007.¹⁴ *Idem.*¹⁵ *Idem.*¹⁶ *Idem.*¹⁷ Pratica aperta nel 2007 e non ancora conclusa.¹⁸ Pratica aperta nel 2007.¹⁹ Nei confronti del Ministero dell'Interno l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.²⁰ Pratica aperta nel 2007.²¹ *Idem.*²² *Idem.*²³ Nei confronti del Ministero dell'Interno l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

Allegato 7

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
19 ²⁴	Regione Ministero dell'Interno ²⁵	Cittadinanza	Ordinamento	Assistenza nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza italiana
20 ²⁶	Regione	Circolazione stradale	Ordinamento	Assistenza nelle procedure di pagamento di una sanzione amministrativa
21 ²⁷	Regione	Provvidenze economiche	Istruzione, cultura e formazione professionale	Assistenza nella procedura di concessione di una borsa di studio
24	Regione Aosta	Circolazione stradale	Ordinamento	Chiarimenti sulle modalità di ricorso avverso verbali di contestazione di infrazione al Codice della strada
28	Regione	Beni e attività culturali	Istruzione, cultura e formazione professionale	Correttezza delle modalità di gestione delle visite ai castelli regionali organizzate da guide turistiche
29	Regione	Provvidenze economiche	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti in ordine alle cause di esclusione dalla concessione di assegni di studio e per l'alloggio
33	Regione Aosta (A.P.S. S.p.A.)	Circolazione stradale	Ordinamento	Legittimità dell'ordinanza di ingiunzione al pagamento di una sanzione amministrativa comminata per non aver esposto all'interno dell'autoveicolo il tagliando di sosta
38	Regione	Beni pubblici	Ordinamento	Vizi della caldaia fornita ai conduttori di stabile di proprietà regionale
43	Regione	Opere pubbliche	Assetto del territorio	Disguidi provocati a privati dalla ditta appaltatrice del servizio di sgombero neve
47	Regione	Provvidenze economiche	Agricoltura e risorse naturali	Legittimità del diniego di concessione contributi per l'acquisto di beni immobili destinati all'esercizio dell'azienda agricola
49	Regione	Sanzioni disciplinari	Istruzione, cultura e formazione professionale	Chiarimenti relativi alle modalità per presentare ricorso e ai vizi da dedurre nei confronti di provvedimento di allontanamento di studente dalla scuola

²⁴ Pratica aperta nel 2007 e non ancora conclusa.²⁵ Nei confronti del Ministero dell'Interno l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.²⁶ Pratica aperta nel 2007.²⁷ *Idem.*